



CORO LIRICO PONCHIELLI VERTOVA-APS

Corso Garibaldi 124 – Palazzo Cittanova

26100 Cremona

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/11/2022

Il giorno 29 novembre 2022 alle ore 22,00, presso la sede sociale in Cremona Corso Garibaldi n. 124, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione CORO LIRICO PONCHIELLI VERTOVA APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Rettifica statuto come richiesto da Ufficio RUNTS di Cremona

Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 41 (quarantuno) soci su un totale di n. 64 (sessantaquattro) iscritti.

Presiede l'assemblea il sig. Bianchi Francesco, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza il sig. Capelli Paolo, quale segretario dell'assemblea.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci valido per l'assemblea ordinaria, così come concesso dall'art. 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122, prende la parola e illustra i motivi che portano alla rettifica dello statuto.

Infatti l'associazione aveva provveduto ad adeguarlo al D.lgs 117/2017 per mantenere la qualifica di Associazione di Promozione sociale in data 14/05/2021 e registrato presso Agenzia Entrate di Cremona il 18/05/2021.

A seguito però di ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avvenute con Nota Direttoriale n. 18244 del 30/11/2021, l'Ufficio Runts di Cremona con rif. prot. prec. 84329/2022 fasc.14070 e con PEC del 10/11/2022 ha richiesto una rettifica allo statuto con riguardo alle seguenti disposizioni:

- art. 6, laddove il medesimo ammette soci al diritto di voto ma, nel contempo, prevede che il medesimo possa essere esercitato soltanto "al compimento del diciottesimo anno di età", escludendoli, di fatto dalla possibilità di votare in assemblea; in tal senso si rammenta che nessun socio, ancorché minorenne, non può essere alcun modo privato del diritto di voto; ai soggetti infradiciottenni, in particolare, deve essere attribuita la possibilità di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale; ciò non esclude, tuttavia, che i minori di anni diciotto possano essere esclusi a priori dalla qualifica di socio in ragione della natura dell'attività svolta dall'ente;
- art. 8, il quale, nel disciplinare la particolare figura del socio 'sostenitore', lo esclude tanto dal diritto di voto, quanto da quello di elettorato, sia attivo che passivo; vale, a riguardo, quanto sopra menzionato in tema di minorenni. Il diritto di voto non può essere negato ad alcun socio, a prescindere dall'età ovvero dalla particolare qualifica assunta;
- art. 22, il quale prevede la figura del 'Presidente Onorario', cui viene attribuita la possibilità di prender parte alle riunioni assembleari senza, tuttavia, godere del diritto di voto; vale, anche con riguardo a tale figura, quanto descritto ai punti precedenti.
- Con riguardo all'art. 20 si suggerisce di eliminare qualsivoglia riferimento all'istituto della cooptazione, il quale come precisato in più occasioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta incompatibile con la disciplina del Terzo Settore.

Il presidente propone pertanto di:

- modificare l'art. 6 eliminando "al compimento del diciottesimo anno di età" e aggiungendo "Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore".

-modificare l'art 8 eliminando "I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione." Che viene **sostituito con "I sostenitori hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione."**

- modificare l'art 20 eliminando "In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione" che viene sostituito da **"In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere mancante.**

- modificare l'Art 22 sostituendo "potrà assistere alle Assemblee senza diritto di voto" con **"potrà assistere alle Assemblee con diritto di voto"**


Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare le rettifiche apportate allo statuto dell'associazione.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 42, voti contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero), di adottare il nuovo statuto.


Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge e comunicato all'Ufficio RUNTS della Provincia di Cremona.

Il Segretario




Il Presidente



REGISTRATO A CREMONA IL 14 DIC. 2022 AL N° 2109 SERIE 3

VERSATI €

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM222L0021090009H



PER DELEGA DEL DIRETTORE
L'IMPIEGATO PROPOSTO
Maria Zoleo

Coro Lirico Ponchielli Vertova-Aps Sede Cremona Corso Garibaldi n. 124 - Palazzo Cittanova
Cod. fiscale 93010540198 P.IVA 01703930196 indirizzo mail postmaster@coroponchiellivertova.it
pec coroponchiellivertova@pec.it Sito web coroponchiellivertova.it

STATUTO ASSOCIAZIONE

"CORO LIRICO PONCHIELLI VERTOVA – APS"

Titolo I Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle norme del Codice Civile, è adottato il nuovo Statuto dell'Associazione non riconosciuta denominata **"Coro Lirico Ponchielli Vertova - APS"**.

L'Associazione "Coro Lirico Ponchielli Vertova - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, ha Sede Legale nel Comune di Cremona in Corso Garibaldi n. 124, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la Sede Legale. La modifica della Sede Legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è composta da dilettanti ed amatori del canto, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Art. 2 Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, è composta da dilettanti ed

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

amatori del canto e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della gratuità, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.


L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. i) del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la valorizzazione e la diffusione del canto corale , con particolare riguardo a quello lirico, ed affinare, attraverso lo studio costante, l'esecuzione interpretativa;
- concorrere con il proprio organico a mantenere alto il prestigio musicale della città, partecipando a quelle manifestazioni musicali che, entro e fuori le mura di essa, favoriscano l'incremento e l'elevazione della nobilissima arte del canto;
- formare un vincolo di amicizia, di fratellanza e concordia fra i coristi di Cremona e di altre città, ed estendere tale vincolo a quanti si occupano di musica e cultura.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

sia nazionali che internazionali;

- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri attraverso lo studio e la pratica del canto corale, con particolare riguardo alla tradizione di musica lirica italiana;
- organizzare concerti con particolare predilezione verso quelli lirici;
- organizzare viaggi a scopo culturale e canoro;
- intrattenere rapporti di collaborazione con altre associazioni culturali su tematiche di comune interesse;
- collaborare con scuole di ogni ordine e grado per la diffusione della cultura musicale tradizionale italiana.


Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art. 3 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità,



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto
dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, purché maggiorenni.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 Soci-tipologia

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta esplicita, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, accettando le condizioni sancite dal presente statuto.


Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 Soci: procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le



attività di interesse generale svolte, sentito, per quanto riguarda l'idoneità al canto, il giudizio insindacabile del Maestro del Coro.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 Soci - diritti e doveri

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi

al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, di mantenere un contegno rispettoso nei confronti delle persone, delle cose e degli orari attraverso i quali l'attività dell'Associazione stessa si organizza e si espleta.

Altresì hanno l'obbligo di una costante partecipazione alle prove di canto e a tutte le manifestazioni alle quali l'Associazione è chiamata ad esibirsi.


I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Soci: cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso volontario;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare



una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:


- a) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 Soci sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di socio sostenitore tutte le



persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 9 Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto
dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando
ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e
al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del
numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 11 Lavoratori


L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non
volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse
generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie
finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può
essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per
cento del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art. 12 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui
all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui



all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento


L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale e se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda



convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In tal caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 15 Assemblea straordinaria: competenze e quorum



È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto proprio e ad uno per delega.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni

riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 7 (sette) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 18 Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 - Consiglio Direttivo: competenze-

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;


- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 -Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri -

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located on the right side of the page.


Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere mancante.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri



cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 -Presidente: poteri e durata in carica -

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.


Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 -Il Presidente Onorario -

Il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, può proporre all'Assemblea dell'Associazione di proclamare, per acclamazione, la nomina di un Presidente Onorario. Questo avrà diritto di essere informato di tutte le attività

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a stylized, cursive name, and the bottom signature is a more complex, scribbled name.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto
dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

dell'Associazione, potrà assistere alle Assemblee con diritto di voto.

Art.23 -Il Tesoriere -

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Segretario-

Il Segretario svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Cura i rapporti tra Presidente ed Associazione e coordina il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione. I verbali redatti dal Segretario possono essere presi in visione da ogni Socio, previa richiesta al Presidente.


Art. 25 Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi



trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Laddove nominato, l'organo di controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 -Organo di revisione-

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto
dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno
dell'Associazione.

Art. 27 -Direttore artistico-

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori degli
associati. Il suo incarico ha durata annuale e può essere rinnovato e può
essere retribuito. Al Direttore artistico spettano le scelte musicali. Il Maestro può
essere anche Direttore Artistico su delibera del Consiglio Direttivo.



Art.28 – Maestro -

Il Maestro ha il compito di proporre annualmente un programma artistico al
Consiglio Direttivo col quale egli si muove in un mutuo rapporto di
collaborazione. Avutane l'approvazione, il Maestro ha il compito di rendere
operativo tale programma attraverso la direzione di un adeguato periodo di
studio. Il Maestro è preposto a dare un giudizio di idoneità al canto a chi
richieda l'ammissione all'Associazione in qualità di corista e a definirne i
caratteri vocali nonché i ruoli interpretativi; è inoltre suo compito deciderne
la partecipazione alle manifestazioni programmate. L'incarico al Maestro ha
durata annuale ed è rinnovabile.

Art. 29 - Responsabilità degli organi sociali -

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre
all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora
nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei
fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.



Titolo V I libri sociali

Art. 30 - Libri sociali e registri -

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro degli associati volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 31 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro -

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 - Bilancio di esercizio -

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto
dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni
dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore,
l'Associazione redige il bilancio sociale.

Art. 33 - Entrate Associazione -



Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio -



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017.
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto
dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 36 -Norme di rinvio -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Luogo, data 29/11/2022

Il Presidente _____

Il Segretario _____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTREAZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: CREMONA		Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE B N C F N C 4 3 R 1 6 D 1 5 0 M	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 2 9 1 1 2 0 2 2	DATA FINE PROROGA
TIPOLOGIA DELL'ATTO ADEGUAMENTO APS AI SENSI DLGS117/2017		ADEMPIMENTO	USO ABITATIVO
		<input checked="" type="checkbox"/> Reg <input type="checkbox"/> Pro <input type="checkbox"/> Ces <input type="checkbox"/> Ris	<input type="checkbox"/> SI

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE 9 3 0 1 0 5 4 0 1 9 8	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE C O R O L I R I C O P O N C H I E L L I V E R T O V A A P S		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE 26100 CREMONA		PROVINCIA C R	VIA O PIAZZA C O R S O G A R I B A L D I	N. CIVICO 124
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE B N C F N C 4 3 R 1 6 D 1 5 0 M	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 2 9 1 1 2 0 2 2	N. DI REPERTORIO
------------------------------	--	--	------------------

TIPOLOGIA DELL'ATTO ADEGUAMENTO APS AI SENSI DLGS117/2017	Foglio N. / di tot.
---	-------------------------------

I SOTTOSCRITTI	
CODICE FISCALE	FIRMA
CODICE FISCALE	FIRMA
CODICE FISCALE	FIRMA
CODICE FISCALE	FIRMA
CODICE FISCALE	FIRMA

DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA

DATI DEL DELEGATO		
COGNOME MAFFINI	NOME MARIGRAZIA ANGELICA	CODICE FISCALE M F F M G R 5 4 R 4 3 G 0 4 7 O

N.ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILI PRINCIPALI		PERTINENZA					
	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile

N.ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILE					LOCATORE		
	N. ord. imm.	Categoria	Uso abit.	Rendita catastale	Can. conc.	Num. ord. sog.	% Possesso	Opzione ced.

Firma del richiedente la registrazione 